



COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Provincia di Cosenza

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE

(Art. 50, comma 5, D. Lgs. 267/2000)

N. 90 del 03/07/2021

OGGETTO: DISCIPLINA EMISSIONE ACUSTICHE E SONORE NEI PUBBLICI ESERCIZI SITUATI ALL'INTERNO O IN ADIACENZA DEI CENTRI ABITATI

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- nel territorio della città di Corigliano- Rossano, classificato a prevalente economia e vocazione turistica, anche in considerazione dei suoi circa 38 chilometri di costa, è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e decine di locali per intrattenimento e ristorazione specie nella fascia costiera, presso i quali vengono organizzate numerose manifestazioni musicali, culturali, ricreative che attraggono un rilevante concentrazione di frequentatori, soprattutto in occasione di spettacoli programmati.

CONSIDERATO CHE

- prevalentemente nelle ore serali e notturne, esiste la necessità di operare un opportuno equilibrio tra i contrapposti interessi di frequentatori e residenti mediante una regolamentazione delle diverse problematiche connesse al fenomeno della *movida*, ivi inclusa la disciplina in materia di *impatto acustico* da parte dei pubblici esercizi, esortando i gestori a forme di collaborazione sull'ordinata fruizione degli spazi adiacenti i propri locali.


PRESO ATTO CHE

- numerose segnalazioni di cittadini residenti nelle adiacenze dei locali pubblici lamentano condizioni di vivibilità minate dal mancato rispetto dei limiti delle emissioni sonore a tutela della quiete e della salute pubblica.

24/9

ALBO 3659
DAL 03-07-2021
AL 15-09-2021

COMUNE DI CORIGLIANO - ROSSANO (CS)
Responsabile dell'Ufficio
certifica
che il presente avviso è stato pubblicato
Sull'Albo Pretorio Online ai sensi di Legge
Data 03-07-2021 Al n. 90 del 03-07-2021
Al n. 3659 senza opposizioni
Corigliano - Rossano, 03/07/2021
Responsabile dell'Ufficio



DATO ATTO CHE

- appare necessario dettare disposizioni relative alle modalità di svolgimento dei cd. *piccoli intrattenimenti* da parte dei pubblici esercizi con particolare riguardo al profilo delle *emissioni sonore* al fine di dettare regole uniformi di comportamento e conciliare l'esigenza dell'imprenditoria privata del settore con la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;
- nella "*sicurezza urbana*" e nel connesso concetto di piena fruibilità degli spazi urbani e di godimento dei luoghi e dei tempi della città si deve comprendere anche il dovere di assicurare la qualità della vita urbana, le esigenze di igiene, la quiete e la sicurezza pubblica.

RILEVATA

- la necessità di procedere in coincidenza della stagione estiva 2021, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di sicurezza urbana, all'adozione di un provvedimento che preveda:
 - ✓ per tutte le attività di pubblico esercizio di pub, ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, l'obbligo a carico degli stessi, ai sensi dell'art. 8/2° comma della Legge n. 447/95, di munirsi di una documentazione di impatto acustico a firma di tecnico competente (come definito all'art. 2/6° co. della L. 447/95). Tale relazione non è dovuta (per quanto sancito con l'art.411° co del D.P.R. 227/2011) per le attività a "bassa rumorosità" purché non utilizzino impianti di diffusione sonora; in quest'ultimo caso v'è la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 8, comma 5, della L. 447/95), da presentare sulla scorta di apposita relazione del tecnico competente in acustica ambientale o in alternativa l'asseverazione del tecnico, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore, stabiliti dalla presente ordinanza.

RICHIAMATO

- il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931, n.773 con particolare riferimento all'art.9 e all'art. 100, così come modificati dal D.L. n. 14/2017, convertito nella Legge n. 48/2017, secondo cui, nei casi di reiterata inosservanza del contenuto della presente ordinanza, emanata, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni.

VISTA

la L. 26 Ottobre 1995, n. 447, recante "*Legge Quadro sull'inquinamento acustico*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 Ottobre 1995 e successive norme d'attuazione, nonché:

- il D.P.C.M. 01.03.1991, recante "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli*

ambienti abitativi e nell 'ambiente esterno"

- il D.P.C.M. 14.11.1997, recante " Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

- il D.P.C.M. 05.12.1997, recante " Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"

- il Decreto 16.03.1998, recante " Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico";

- il D.P.C.M. 31.03.1998, recante "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera b), e dell'art.2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n.447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico";

- il D.P.C.M. 16.04.1999, recante "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

- la Circolare 6 settembre 2004, recante "Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio"- Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali;

- il Decreto Legislativo 19.08.2005, n. 194, recante "Attuazione della direttiva 2002/49/ relativa alla determinazione e alla gestione del rumore";

- la Legge 27.02.2009, n. 13, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente";

- la Legge 07.07.2009, n. 88, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee -Legge comunitaria 2008";

- il D.P.R. 19.10.2011, n. 227, recante "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4 quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, ll. 122".

VISTA

- la **Legge regionale 19 ottobre 2009, n. 34**, recante "*Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria*" (BUR n. 19 del 16 ottobre 2009, supplemento straordinario n. 4 del 26 ottobre 2009);

ATTESO CHE

- la predetta legge regionale contiene norme finalizzate alla prevenzione, tutela, pianificazione e risanamento dell'ambiente esterno e abitativo, nonché al miglioramento della qualità della vita delle persone ed alla salvaguardia del benessere pubblico, da modificazioni conseguenti all'inquinamento acustico derivante da attività antropiche, in attuazione dell'articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), dei relativi decreti attuativi e di quanto disposto dal D. Lgs 19 Agosto 2005, n. 194 e si propone, altresì, di perseguire la riduzione della rumorosità ed il risanamento ambientale nelle «Aree Inquinare Acusticamente (A.I.A.)» preventivamente individuate a seguito di monitoraggio acustico e di promuovere iniziative di educazione ed informazione finalizzate a prevenire e ridurre l'inquinamento acustico;

RILEVATO CHE

- ai sensi dell'art. 5 della citata Legge Regionale, i Comuni esercitano le competenze di cui all'articolo 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attenendosi alle indicazioni impartite dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
- rientra nella competenza dei Comuni: in particolare,
 - a) il controllo, il
contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;
 - b) il controllo, il
contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore;
 - c) lo svolgimento
di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore;
 - d) la concessione
delle autorizzazioni in deroga.

PRESO ATTO

del parere del Dipartimento della Pubblica sicurezza n. 557/PAS/U/003524/13500.A del 21 febbraio 2013, redatto a seguito della semplificazione amministrativa e di riduzione degli adempimenti burocratici previsti dal Tulp e dal Regolamento di esecuzione di cui all'art. 13 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 che ha abrogato il comma 2 dell'art. 124 del Regolamento di esecuzione del Tulp e, conseguentemente, ha eliminato l'obbligo per i titolari dei pubblici esercizi di richiedere la licenza ex art. 69 per effettuare all'interno nelle aree di tali esercizi, piccoli spettacoli e intrattenimenti, liberalizzando l'esecuzione di ogni tipologia di intrattenimento, quali juke box, musica dal vivo o da ascolto, piccoli spettacoli senza impianti scenici o palchi in pub, ristoranti, bar, alberghi, stabilimenti balneari.

RICHIAMATO

Il vigente **regolamento comunale**, recante "*manifestazioni spettacoli e trattenimenti pubblici - procedure e atti abilitativi*", che, all'**art. 6**, disciplina "*orari e livelli sonori dei locali che svolgono attività complementari di musica Piano Bar, Disco Bar, Karaoke, serate musicali, animazione ed altre attività similari-non rientrante tra le attività di pubblico spettacolo*";

ATTESO CHE

il citato art. 6 così recita:

1. "*I titolari di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (Ristoranti-Bar, Circoli Privati sale adibiti ad altri usi), che svolgono in maniera*

complementare attività di intrattenimento musicale previste dal precedente articolo 5, sono tenuti ad osservare i seguenti orari e livelli sonori: a) Nelle ore **DIURNE** Massimo di 65 dB (A) dalle ore 09.00 -13.00 e dalle ore 17.00 - 21.00; b) Nelle ore **NOTTURNE** Massimo di 55 dB (A) dalle ore 21.00 alle ore 01.00 e dalle ore 21.00 alle ore 02,00 lungo la fascia costiera marina, con prolungamento di 1 ora per i locali che saranno in grado di abbattere significativamente le emissioni acustiche dopo le ore 01,00.

2. In occasione di particolari periodi dell'anno o festività riconosciute, il dirigente/responsabile dello Suap, su richiesta dell'interessato, sentito il Comando della Polizia Municipale, può concedere specifiche deroghe sia all'osservanza degli orari che alle emissioni sonore previste dal precedente comma 1.

3. Le norme di cui sopra, non si applicano agli eventi o manifestazioni organizzati nei pubblici esercizi in forma privata, in occasione dei festeggiamenti di fine anno, e altre ricorrenze quali: matrimoni, compleanni, battesimi e simili.

4 Resta fermo per tutti gli impianti fissi di diffusione musicale l'obbligo di essere dotati di strumentazione speciale "limitatore di emissioni acustiche (LIMITER)" per contenere le emissioni sonore prodotte dagli stessi, e della documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore.

CONSIDERATO CHE

- il predetto Regolamento si propone di contenere il più possibile le emissioni sonore, possibili cause di disturbo alla quiete pubblica, legato alla diffusione di musica ad elevatissimo volume in alcune aree del territorio comunale, nonché di tutelare la sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità.

RILEVATO CHE

- l'effettuazione di intrattenimenti pubblici con musica dal vivo o l'utilizzo di altri mezzi sonori per la diffusione di musica nella stagione estiva, da produrre all'interno o all'esterno di pubblici esercizi, necessita di **una previa determinazione degli orari, anche in deroga a quelli regolamentari**, per quel che concerne i **locali di pubblico spettacolo, di intrattenimento danzante e musicale, nei pubblici esercizi e nei circoli privati situati all'interno o in adiacenza di centri abitati** al fine di assicurare un accettabile limite delle emissioni sonore, tale da non pregiudicare il riposo notturno dei residenti e la vivibilità delle aree interessate nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico di cui alla L. n. 447/95, D.P.C.M. del 14/11/1997 ed in ossequio ai principi di sicurezza urbana introdotti nella portata degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000.
- Per quel che concerne gli omologhi locali di intrattenimento ubicati lungo la fascia costiera appare congrua, al momento, la disciplina contenuta nell'art. 6 del vigente regolamento comunale sopra richiamato;

RITENUTO

di disciplinare in via contingibile ed urgente, attesa la regolamentazione comunale in materia di inquinamento acustico, le attività contigue ai centri abitati che comportino emissioni sonore derivanti da attività di intrattenimento musicale, di svago e di spettacolo in genere, particolarmente diffusi durante la stagione estiva, al fine di

contemperare le esigenze delle attività turistico-ricettive con quelle relative alla tutela del riposo e della quiete pubblica e prevenire nel contempo violazioni alle norme di legge in materia.

RICHIAMATI

- L'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. con riferimento, in particolare, al potere di ordinanza contingibile ed urgente conferito al Sindaco a tutela del decoro e della vivibilità urbana in relazione alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, così come modificato dall'art. 8, comma 1 lett. a) D.L.14/2017 decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città a tenore del quale *"le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;*
- l'art. 54, comma 4, D. Lgs n. 267/2000, e l'art. 54, comma 4 bis, così come modificato dall'art. 8, comma 1 lett. a) D.L.14/2017 decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 che testualmente cita *" i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, (...) ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti".*

ORDINA

con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ovvero a decorrere dal 03.07.2021 e fino al 15 settembre 2021, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, quanto segue:

i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (*Ristoranti-Bar, Circoli Privati sale adibiti ad altri usi, pizzerie, trattorie, bar, pub, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari*) che intendono utilizzare all'interno **impianti di diffusione sonora, che svolgono in maniera complementare attività di intrattenimento musicale** ovvero svolgono **manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali**, riconducibili al regime ex artt. 69 del T.U.L.P.S. e 124, comma 1, del relativo Regolamento di Esecuzione (piccoli trattenimenti/musica di allietamento) fermo restando che sono escluse dalla disciplina del presente atto le fonti di rumore come le attività ed i comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, quali ad esempio schiamazzi, strepiti di animali o immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, non ripetibili, imprevedibili ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e/o art. 844 del Codice Civile - dovranno soggiacere al rispetto delle sotto indicate prescrizioni e principi, *in parziale*

deroga al Regolamento comunale:

ART. 1

a) Nei locali di pubblico spettacolo, di intrattenimento danzante e musicale, nei pubblici esercizi e nei circoli privati situati all'interno o in adiacenza di centri abitati, nelle manifestazioni locali, le emissioni sonore effettuate a mezzo di piano bar, o di ogni altra fonte elettromeccanica, elettronica, elettroacustica e acustica potranno essere effettuate se in conformità con le disposizioni e le prescrizioni stabilite nel D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215, per tutti i giorni della settimana fino alle ore 23.00 **per un massimo di 65 dB (A), misura rilevata in facciata agli edifici con ambienti abitativi.**

Nelle ore NOTTURNE sono consentite emissioni sonore per un massimo di 40 dB (A) dalle ore 23.00 alle ore 01,00, misura rilevata in facciata agli edifici con ambienti abitativi.

Fermo restando i limiti sopra indicati, i gestori delle varie attività prima richiamate, qualora intendano effettuare attività di intrattenimento e spettacolo temporaneo, dovranno esibire, a richiesta della Forza Pubblica e trasmettere prima al SUAP Comunale i seguenti documenti:

- a) *Relazione a cura di tecnico abilitato indicante;*
- b) *Elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca, modello e n.ro di serie) corredato dall'impostazione delle regolazioni dell'impianto elettroacustico utilizzato per la sonorizzazione del locale;*
- c) *Planimetria del locale o del sito con indicazione delle zone di libero accesso per il pubblico, le posizioni dei diffusori acustici ed i punti del rilievo del livello L_{ACQ} nonché altri dati di cui all'art. 4 lettera c) e d) del D.P.C.M. n. 215 del 1999.*
- d) *Certificazione di agibilità del locale o del sito chiuso, a firma di tecnico abilitato attestante i requisiti di sicurezza qualora le manifestazioni non superino le 200 unità, in caso contrario dovrà essere richiesta agibilità alla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.*

b) in ogni caso, non si potranno esercitare le predette emissioni e/o altre forme di attività rumorose tra le ore 13,00 e le ore 17,00 e tra le 01,00 e le ore 09,00.

c) Qualora l'attività venga svolta all'interno di un edificio ad uso promiscuo dovrà comunque essere garantito il rispetto del limite di 45 dB(A) (rilevati a centro stanza a finestre chiuse) all'interno dei locali limitrofi o sovrastanti l'attività stessa.

d) In deroga a quanto sopra, nelle serate del 05, 13, 14 e 15 agosto i titolari dei pubblici esercizi di che trattasi sono autorizzati ad organizzare all'interno delle rispettive strutture attività di intrattenimento che slittano di un'ora rispetto agli orari previsti nella presente ordinanza.

e) Per quanto concerne i locali omologhi ubicati lungo la fascia costiera si applicano integralmente le prescrizioni di cui all'art. 6 del vigente Regolamento comunale recante "*manifestazioni spettacoli e trattenimenti pubblici - procedure e atti abitativi*".

ART. 2

Resta fermo per tutti gli impianti fissi di diffusione musicale l'obbligo di essere

dotati di strumentazione speciale del tipo "limitatore di emissioni acustiche (LIMITER)" al fine di contenere le emissioni sonore prodotte dagli stessi.

Coloro che intendono svolgere manifestazioni di intrattenimento in locali chiusi o all'aperto dovranno darne comunicazione almeno 48 ore prima agli uffici competenti. Nel caso di locali all'aperto dovranno curare che siano assicurati a mezzo di apposite segnalazioni i percorsi di evacuazione in caso di emergenza e disporre di un congruo numero di addetti alla ricezione facilmente individuabili attraverso distintivi o abbigliamento, come supporti per il pubblico e vengano rispettate le Circolari Ministeriali in materia di *security e safety*.

ART. 3

Gli esercizi pubblici, in occasione delle manifestazioni svolte all'aperto, devono garantire la riduzione delle emissioni, legate all'esercizio delle attività - quali il vociare delle persone, il rumore prodotto da piatti, urla e canti - in modo da non arrecare alcun disturbo e, a partire dalle ore 24:00, dovranno garantire la riduzione dell'intensità delle emissioni acustiche di diffusione sonora, che **non dovranno comunque essere percepite all'esterno oltre le ore 01:00.**

Gli esercenti devono altresì garantire un servizio di tempestiva e costante raccolta dei vuoti sia nelle aree di competenza del pubblico esercizio, sia nelle zone limitrofe.

Gli esercenti si impegnano ad assicurare che, dalle ore 02:30, l'area esterna data in concessione e posta nelle vicinanze di abitazioni, occupata con tavoli e sedie venga resa non utilizzabile, avendo cura che le eventuali operazioni di sistemazione e pulizia delle aree esterne si svolgano in modo tale da non arrecare disturbo ai residenti.

Il Comune, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 447/1995, si riserva di effettuare controlli fonometrici in orario diurno o notturno in tutto il territorio comunale. Il personale incaricato può accedere alle sedi di attività ed agli impianti che costituiscono fonti di rumore e richiedere dati, informazioni e documentazione necessaria per lo svolgimento delle funzioni assegnate;

E' fatto obbligo, inoltre, ai titolari dei pubblici esercizi di provvedere alla pulizia nelle parti delle vie pubbliche.

ART. 4

Sanzioni e provvedimenti amministrativi

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650, 659 e 660 del Codice Penale, il mancato rispetto della presente ordinanza è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia. In particolare vengono definite le sanzioni di seguito riportate:

- La trasgressione alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7/bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm, oltre alle sanzioni amministrative e penali previste dall'ordinamento, e potrà, nei casi di gravità o recidiva, comportare la sospensione dell'attività fino ad un massimo di gg. 15, ovvero la chiusura dell'attività stessa.
- chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di

emissioni sonore, superiori i valori limite indicati nell'art. 1 della presente ordinanza è punito con sanzione amministrativa al pagamento di una somma da € 516,45 ad € 5.164,56 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge 447/95;

- chiunque non rispetti le prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga (durata, orari, limiti ecc...), oltre alle sanzioni previste dalla legge, sopra riportate, non saranno concesse ulteriori autorizzazioni in deroga nei dodici mesi successivi alla data di avvenuto accertamento.

Nel caso in cui le autorità competenti demandate al controllo, tramite apposite misurazioni, verificano il mancato rispetto dei valori limite previsti, le stesse comunicano al titolare dell'attività le sanzioni previste dalla legge e dal presente atto. Il titolare dell'attività sanzionata deve contestualmente ritenersi diffidato dal proseguire l'attività stessa e dovrà dimostrare al Settore "Politiche Ambientali" di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto dei valori limite. Qualora, a seguito della diffida di cui al comma precedente, l'attività continui a superare i valori limite di immissione imposti, l'organo competente potrà disporre la sospensione dell'attività rumorosa. In caso di inottemperanza alla presente ordinanza si può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e, se necessario, anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle medesime.

Al presente procedimento, il Sindaco adotta apposita ordinanza ex art. 54, comma 6, così come modificato dall'art. 8, comma 1 lett. a) D.L.14/2017 decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 a tenore del quale (...) per motivi di sicurezza urbana, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici (. . .) adottando provvedimenti di cui al comma 4.

Ai fini procedurali, si applica la L. 689/1981.

DISPONE

➤ he la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e avrà decorrenza **dal 03 luglio 2021 al 15 settembre 2021 salvo provvedimenti di proroga.** C

➤ he copia della presente ordinanza sia notificata, per le rispettive competenze a: c

1. U.T.G. - Prefettura di Cosenza;
2. Questura di Cosenza;
3. Commissariato di Polizia di Stato di Corigliano-Rossano;
4. Comando Guardia di Finanza di Corigliano-Rossano;
2. Comando Stazione Carabinieri di Corigliano-Rossano;
3. Comando Polizia Municipale di Corigliano-Rossano;

4. Capitaneria di Porto di Corigliano-Rossano;
5. Responsabile dell'Ufficio SUAP del Comune di Corigliano-Rossano;
6. Responsabile dell'Ufficio Ambiente ed del Comune di Corigliano-Rossano;
7. ARPACAL
8. Responsabile comunale di Protezione Civile; Dirigente Settore Tributi;
9. SIAE;
10. TUTTI i titolari delle attività interessate a mezzo delle Associazioni di Categorie presenti nel territorio comunale.

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione sul sito del Comune di Corigliano-Rossano e sarà affissa all'albo Pretorio, nonché nei consueti modi di diffusione su tutto il territorio. gli ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Inoltre, il comando della P.M. e le altre FF.OO. sono incaricate dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.119.

IL SINDACO

Flavio Stasi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.